

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
152/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 394/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/E/EEL (di seguito: deliberazione 197/2013/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2017, 394/2017/E/EEL (di seguito: 394/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 394/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24657 del 21 luglio 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 10 novembre 2017 (prot. Autorità 37347 del 15 dicembre 2017) e del 4 dicembre 2017 (prot. Autorità 39566), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 394/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali eventualmente forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:

- i. la presenza di impianti fotovoltaici i cui sbilanciamenti, ai sensi del TIS, sono stati valorizzati per fascia e non su base oraria, in alcuni casi avendo detti impianti una potenza inferiore a 55 kW e, in altri, per l'esigenza di ricostruire le misure per indisponibilità di quelle orarie; questa previsione, che determina la riallocazione della produzione anche alle ore notturne e che, pertanto, ha contribuito ad incrementare lo sbilanciamento medio assoluto mensile, non può essere imputata alla condotta della Società;
 - ii. l'utilizzo di un'unica soglia di riferimento per ogni tipologia produttiva che, a giudizio della Società stessa, non può cogliere le specificità connesse alla numerosità degli impianti dispacciati dal singolo utente del dispacciamento, in quanto esclude gli effetti statistici di compensazione che aumentano in funzione dell'ampiezza del portafoglio; in particolare, l'utilizzo di una soglia di riferimento basata sulle *performance* di programmazione del GSE, che nel periodo di indagine ha dispacciato decine di migliaia di impianti, risulterebbe fortemente asimmetrica a sfavore degli operatori con portafogli di piccole dimensioni, come la Società che, all'epoca dei fatti contestati, era di recente costituzione;
- per quanto riguarda, invece, le unità di consumo, la Società ha evidenziato il peso rilevante dei prelievi associati ai servizi ausiliari di impianti fotovoltaici e idroelettrici; in particolare, ha segnalato come la quasi totalità dei prelievi nella zona Sud dal mese di marzo 2016 sia da ascrivere ai servizi ausiliari di un impianto idroelettrico dispacciato da un altro operatore per il quale, tra l'altro, si sono riscontrati malfunzionamenti nei dispositivi di misura;
 - la Società ha, inoltre, osservato come la deliberazione 394/2017/E/EEL, da una parte, abbia preso atto del disallineamento fra il livello dei prezzi di sbilanciamento e l'effettivo stato fisico del sistema elettrico e, dall'altra, abbia comunque inteso irrogare un provvedimento prescrittivo in funzione dell'entità con cui i dati a consuntivo si sono discostati dal programma; in particolare, in questo modo – sostiene la Società – le inefficienze della disciplina degli sbilanciamenti verrebbero trasferite sugli utenti del dispacciamento che, a detta della Società, avrebbero semplicemente preso atto dei meccanismi di formazione dei corrispettivi sul mercato di bilanciamento, non avendo altro limite normativo, per informare la loro condotta di programmazione, se non il generico riferimento alle migliori stime contenuto nell'articolo 14.6 della deliberazione 111;
 - al fine di evidenziare la reale dimensione dei propri sbilanciamenti, la Società ha richiamato il criterio di rilevanza dei medesimi come espresso dall'Autorità nella Relazione Tecnica allegata alla deliberazione 197/2013/E/EEL, ovvero il discrimine rappresentato dalla soglia dei 10 MW di potenza media dispacciata in un mese e in una zona, oltre la quale la condotta avrebbe un effetto non trascurabile sul sistema elettrico zonale; orbene tale soglia sarebbe sempre stata rispettata dalla Società, sia con riferimento alle unità di consumo sia con riferimento alle unità di produzione, in tutto il periodo di indagine;

- la Società ha, infine, dichiarato di aver ribaltato il vantaggio economico conseguito tramite gli sbilanciamenti (pur nei limiti delle indicazioni di rilevanza/non rilevanza allora disponibili, come sopra spiegato) sulla propria clientela per far fronte alle pressioni concorrenziali; questo aspetto importante non sarebbe stato preso in considerazione nel provvedimento prescrittivo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la presenza di impianti di produzione trattati per fasce, ancorché teoricamente soggetti a trattamento orario in quanto di taglia superiore ai 55 kW e la presenza di prelievi ascrivibili nella quasi totalità a servizi ausiliari costituiscono i presupposti per una personalizzazione della soglia di tolleranza da applicare a dette tipologie di unità abilitate: per ulteriori dettagli in merito si rinvia all'*Allegato B* al presente provvedimento;
- l'Autorità ha individuato le soglie di tolleranza specifiche per ciascuna fonte primaria sulla base delle performance di utenti del dispacciamento aventi portafogli di dimensioni contenute; non sono state, invece, considerate le prestazioni di operatori di grandi dimensioni, quali ad esempio il GSE citato dalla Società, proprio per non penalizzare gli altri utenti del dispacciamento che, gestendo meno impianti di produzione, possono beneficiare di minori vantaggi di tipo statistico;
- come evidenziato nella deliberazione 394/2017/E/EEL, e come giustamente ripreso dalla Società, la disciplina degli sbilanciamenti effettivi vigente nel periodo oggetto del provvedimento prescrittivo non era in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con l'effettivo stato, lungo o corto, del sistema; ciò, in particolare, aveva favorito l'adozione di strategie di programmazioni non diligenti, finalizzate a trarre un vantaggio economico dalle suddette inefficienze;
- per contrastare le strategie citate al precedente punto, l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre uno specifico riferimento ad una programmazione delle immissioni e dei prelievi rispettosa dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza (comma 14.6 della deliberazione 111); non si tratta, quindi, come sostiene la Società, di un riferimento generico, ma di una specifica disposizione a cui gli utenti del dispacciamento erano tenuti a conformarsi;
- i provvedimenti prescrittivi adottati a seguito dei procedimenti avviati con la deliberazione 342/2016/E/EEL traggono origine dall'accertamento di una programmazione contraria ai sopracitati principi; non si tratta, quindi, come sostenuto dalla Società, di un trasferimento sugli utenti del dispacciamento dell'inefficienza della disciplina degli sbilanciamenti, bensì di un atto con il quale si è inteso intervenire nei confronti di quegli utenti del dispacciamento che, con la loro programmazione contraria ai canoni della correttezza, hanno comportato, come dimostrato nelle sezioni A1 e B della deliberazione 394/2017/E/EEL, una lesione del diritto dell'utenza ad una corretta valorizzazione delle risorse del dispacciamento per il tramite del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*);

- in tale contesto non ha quindi più alcun rilievo il criterio di rilevanza (10 MW) di cui alla Relazione Tecnica allegata alla deliberazione 197/2013/E/EEL: tale criterio, infatti, era stato utilizzato per quantificare l'impatto complessivo delle condotte tenute dagli utenti del dispacciamento sul funzionamento del mercato elettrico e sui prezzi e i costi ad esso associati, valutazione che non ha rilievo ai fini dei presupposti della prescrizione di cui alla deliberazione 394/2017/E/EEL che, come già detto, si fonda sull'accertamento di condotte contrarie ai canoni della correttezza;
- l'impatto economico delle programmazioni non diligenti (e quindi la rilevanza degli stessi in termini di volume effettivo) è, comunque, tenuto in considerazione in sede di quantificazione delle relative partite economiche, come descritto nella sezione C della deliberazione 394/2017/E/EEL cui si rimanda per i dettagli;
- non ha altresì alcuna rilevanza ai fini della prescrizione il trasferimento dei benefici alla propria clientela finale adottato dalla Società: si tratta, infatti, di politiche commerciali gestite nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti fra l'utente del dispacciamento e le proprie controparti, che esulano dagli scopi del presente provvedimento che riguarda, invece, il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione;
- non rileva nemmeno il fatto che detti trasferimenti siano stati motivati dalla pressione concorrenziale: chiunque intenda operare nel settore della compravendita dell'energia elettrica all'ingrosso è, infatti, tenuto al rispetto della regolazione, ivi inclusi i principi di diligenza, prudenza, perizia e previdenza di cui al comma 14.6 della deliberazione 111.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 394/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alla determinazione delle soglie di tolleranza per gli sbilanciamenti.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 394/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 394/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 394/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 394/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni